

CAMERA DEI DEPUTATI N. 87

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORTOLANI, MORA, PELLIZZARI, BAMBI, BORRI, CAPPELLI, RUBBI EMILIO, LO BELLO, CAVIGLIASSO PAOLA, ZUECH, FERRARI SILVESTRO, MENEGHETTI, SAVINO, PEZZATI, TESINI ARISTIDE, CITARISTI, ROSINI, MANFREDI MANFREDO, RIZ, PISONI

Presentata il 13 luglio 1976

Istituzione di una cassa di previdenza e assistenza a favore di talune categorie professionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge è composta di 16 articoli distribuiti nei seguenti quattro « titoli »:

- I: Istituzione, finalità, iscritti;
- II: Ordinamento;
- III: Gestione finanziaria;
- IV: Vigilanza, avviamento, decorrenze.

Essa è finalizzata alla costituzione di una Cassa di previdenza in favore di tutte le categorie professionali, e sono molte, ancora sprovviste di tutela assicurativa a fronte degli eventi di vecchiaia, invalidità e morte.

Se è vero infatti che l'iscrizione, come stabilisce il primo comma dell'articolo 2, è inizialmente limitata agli agenti di cambio, ai chimici, ai dottori agronomi ed ai geologi (poco meno di 20.000 professionisti), tuttavia il secondo comma dello stesso articolo precisa che, a far tempo dall'entrata in funzione degli organi della Cassa, questa sarà aperta a tutte le categorie professionali che faranno richiesta di iscrizione.

Trattasi quindi di una qualificante iniziativa — assolutamente inedita nella sua moderna concezione tecnica e sociale — che pur traendo origine dal riconoscimento di un bisogno di sicurezza che il lavoratore da sempre avverte e la nostra Costituzione codifica come primario, tende però a risolvere il problema delle garanzie previdenziali in una dimensione del tutto nuova, attraverso la coordinazione delle istanze e dei programmi di collettività professionalmente distinte nel rispetto sia dei principi generali di socialità (pensione-base uguale per tutti) sia delle peculiari esigenze e possibilità economiche di ciascuna categoria (integrazione della pensione-base differenziata per professione).

Iniziativa che consente altresì di rispondere nei termini dovuti alle legittime attese dei gruppi professionali meno numerosi: è noto infatti che solo riunendo tali gruppi in un vasto collettivo si creano i presupposti tecnici per l'attuazione in loro favore di un completo ed equilibrato sistema di tutela assicurativa.

Iniziativa che infine, raccogliendo in una unica struttura organizzativa ed amministra-

tiva le altrimenti molteplici gestioni di categoria, risponde certamente ai più razionali criteri di economicità.

Il disegno di cui trattasi traccia solo per sommi capi le linee del sistema previdenziale che intende istituire, mentre rimanda ad un regolamento di attuazione, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge (articoli 15 e 16), per tutto ciò che attiene alle modalità di gestione e alle misure dei contributi e delle prestazioni, che saranno stabilite sulla scorta di rigorose valutazioni attuariali.

Viene precisato comunque (articoli 3 e 10) che la Cassa corrisponderà pensioni dirette di invalidità e vecchiaia, pensioni indirette e di reversibilità e prestazioni assistenziali integrative di quelle garantite dalle vigenti leggi; che alla copertura dei relativi oneri si provvederà — come per ogni altra Cassa professionale — sia con i contributi personali degli iscritti, sia con i cosiddetti contributi oggettivi o indiretti derivanti dall'attività professionale degli iscritti stessi (« marche »); che la gestione della previdenza sarà contabilmente separata dalla gestione dell'assistenza; che nell'ambito

della prima si darà vita ad un fondo comune, cui affluiranno i contributi personali ed una congrua quota di quelli oggettivi per il finanziamento della pensione-base (di eguale importo per tutti gli iscritti) e tanti fondi speciali quante sono le categorie professionali, tra i quali saranno ripartiti i rimanenti contributi oggettivi (in ragione dei rispettivi apporti) per il finanziamento della pensione aggiuntiva.

La proposta di legge, detta anche altre norme tecniche di gestione, che attengono agli impieghi, all'esercizio finanziario ed alla eventuale liquidazione della Cassa, le quali tuttavia non si discostano da quelle stabilite per la generalità degli enti previdenziali di diritto pubblico.

Ciò vale anche per le norme sull'orientamento della Cassa (organi), dove l'unica novità è costituita dalla istituzione di un Comitato interprofessionale (in numero di uno per ogni 5.000 iscritti o frazione con un massimo di tre), che assolve le funzioni altrove attribuite al Comitato dei delegati e trova evidentemente la sua ragion d'essere nella particolare, composita struttura della collettività assicurata.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

ISTITUZIONE, FINALITÀ, ISCRITTI

ART. 1.

(Istituzione).

È istituita la « Cassa nazionale di previdenza e assistenza interprofessionale », nel seguito denominata « Cassa », con lo scopo di attuare forme di previdenza e di assistenza in favore degli iscritti e dei loro familiari.

La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 2.

(Iscritti).

Sono inizialmente iscritti alla Cassa tutti gli agenti di cambio, i chimici, i dottori agronomi ed i geologi iscritti nei rispettivi albi professionali.

A far tempo dall'entrata in funzione degli organi della Cassa, potranno essere iscritti alla Cassa stessa, alle condizioni e con le modalità precisate nel regolamento di attuazione della presente legge di cui al successivo articolo 15, i membri, iscritti in albi, di categorie professionali le quali facciano richiesta in tal senso al comitato interprofessionale di cui al successivo articolo 5, attraverso i propri consigli nazionali od organismi equipollenti.

L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i professionisti di età superiore a 55 anni.

ART. 3.

(Finalità).

La Cassa corrisponde:

- a) pensioni di vecchiaia;
- b) pensioni di invalidità;
- c) pensioni ai superstiti;
- d) prestazioni assistenziali;

alle condizioni, nei limiti e nelle misure stabiliti dal regolamento di cui al successivo articolo 15.

Le pensioni sono costituite da una quota-base di eguale importo per tutti gli iscritti e di una quota aggiuntiva di importo differenziato per categoria professionale in relazione ai rispettivi apporti alle entrate di cui alla lettera *b*) del successivo articolo 10.

Le prestazioni assistenziali hanno carattere integrativo rispetto al trattamento garantito dalle vigenti leggi generali.

TITOLO II ORDINAMENTO

ART. 4.

(Organi).

Gli organi della Cassa sono:

- a*) il comitato interprofessionale;
- b*) il consiglio di amministrazione;
- c*) il comitato esecutivo;
- d*) il presidente;
- e*) il vicepresidente;
- f*) il collegio dei sindaci.

ART. 5.

(Comitato interprofessionale).

Il comitato interprofessionale è composto dai rappresentanti delle categorie di iscritti in numero di uno per ogni 5.000 iscritti o frazione con un massimo di tre.

Il comitato interprofessionale:

a) elegge, su designazione dei consigli nazionali o organismi equipollenti delle categorie, otto membri del consiglio di amministrazione e due del collegio dei sindaci;

b) redige il regolamento di cui al successivo articolo 15 nonché le eventuali modifiche dello stesso;

c) approva il regolamento interno per il funzionamento della Cassa nonché le eventuali modifiche dello stesso;

d) approva i conti consuntivi, i bilanci preventivi e i bilanci tecnici;

e) stabilisce i criteri generali ai quali deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

f) delibera la costituzione di sedi provinciali o regionali della Cassa;

g) delibera in merito all'accoglimento o meno delle domande di iscrizione di cui al secondo comma del precedente articolo 2;

h) delibera sulle modifiche delle norme contenute nella presente legge da proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In sede di prima formazione, il comitato interprofessionale è composto dai presidenti o da loro delegati dei consigli nazionali od organismi equipollenti delle categorie inizialmente iscritte alla Cassa ed è presieduto dal componente più anziano di età.

ART. 6.

(Consiglio di amministrazione).

Il consiglio di amministrazione è composto dagli otto membri eletti dal comitato interprofessionale e da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il consiglio di amministrazione:

a) elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente della Cassa;

b) nomina il comitato esecutivo;

c) formula le direttive per l'applicazione delle disposizioni relative alla previdenza e all'assistenza contenute nel regolamento di cui al successivo articolo 15;

d) redige il regolamento per il funzionamento interno della Cassa;

e) predispose i bilanci preventivi, i conti consuntivi ed i bilanci tecnici della Cassa;

f) delibera sull'impiego dei fondi;

g) delibera sulle iniziative da proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per incrementare le entrate della Cassa;

h) ratifica le deliberazioni del comitato esecutivo;

i) provvede alla nomina del direttore della Cassa e all'assunzione del personale e ne determina il trattamento economico e giuridico;

l) propone la costituzione delle sedi provinciali o regionali della Cassa dettando le norme relative al loro funzionamento;

m) delibera tutti gli altri provvedimenti ritenuti convenienti per il buon funzionamento della Cassa;

n) delibera su ogni altra questione deferitagli dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 7.

(*Comitato esecutivo*).

Il comitato esecutivo è composto dal presidente della Cassa, che lo presiede, e da consiglieri d'amministrazione.

Il comitato esecutivo:

a) esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione;

b) provvede alla liquidazione delle prestazioni;

c) autorizza le spese straordinarie e urgenti, salvo ratifica da parte del consiglio di amministrazione;

d) decide sui reclami presentati dagli iscritti;

e) delibera sulle iscrizioni alla Cassa.

ART. 8.

(*Presidente e vicepresidente*).

Il presidente è il legale rappresentante della Cassa e convoca e presiede il comitato interprofessionale, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

Il presidente, sentito il consiglio di amministrazione, può delegare, per il compimento di determinati atti, la legale rappresentanza della Cassa ad un consigliere.

ART. 9.

(*Collegio dei sindaci*).

Il collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e tre supplenti di cui un sindaco effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La presidenza del collegio è assunta dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I sindaci intervengono alle riunioni del Comitato interprofessionale e del Consiglio di amministrazione ed esercitano le proprie funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

TITOLO III
GESTIONE FINANZIARIA

ART. 10.

(Attività).

Le attività della Cassa sono:

- a) i contributi personali degli iscritti;
- b) i contributi oggettivi, connessi all'attività professionale degli iscritti, stabiliti per legge o per convenzione;
- c) i redditi degli investimenti patrimoniali;
- d) i lasciti, le donazioni ed altre entrate eventuali.

La gestione della previdenza è contabilmente separata da quella dell'assistenza.

La ripartizione delle entrate fra le due gestioni, quando non risultante dalle norme o dalla natura delle entrate stesse, è deliberata dal consiglio di amministrazione.

Nell'ambito della gestione di previdenza le attività di cui alle lettere a) e d) nonché una aliquota delle attività di cui alla lettera b) ed i relativi redditi affluiscono ad un Fondo comune al quale compete il finanziamento delle spese di amministrazione della Cassa e della pensione-base; le rimanenti attività di cui alla lettera b) ed i relativi redditi sono invece ripartiti tra i Fondi speciali di ciascuna categoria professionale, in misure proporzionali ai rispettivi apporti, per il finanziamento della pensione aggiuntiva.

Le modalità e le misure relative all'applicazione delle suddette norme sono stabilite dal regolamento di cui al successivo articolo 15.

ART. 11.

(Impieghi).

I fondi di proprietà della Cassa possono essere impiegati:

- a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie;
- b) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità, designati dal consiglio di amministrazione;
- c) in conti correnti postali;

d) in immobili, in mutui ipotecari e in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione.

ART. 12.

(Esercizio finanziario).

L'esercizio finanziario della Cassa ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio di amministrazione predispose entro il 30 novembre il bilancio preventivo dell'anno successivo ed entro il 31 marzo il conto consuntivo dell'anno precedente.

ART. 13.

(Liquidazione).

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento giuridico della Cassa, il liquidatore, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà alla realizzazione dell'attivo e all'estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà ripartito tra gli iscritti, attivi e pensionati, secondo i criteri, con le modalità e nelle misure che verranno stabiliti dal liquidatore.

TITOLO IV

VIGILANZA, AVVIAMENTO,
DECORRENZE

ART. 14.

(Vigilanza del Ministero).

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sulla Cassa e può ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento.

Qualora gli amministratori agiscano in violazione delle disposizioni legislative o non adeguino la loro azione agli scopi della Cassa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può sciogliere il consiglio di amministrazione e nominare un commissario straordinario il quale resta in carica sino alla nomina del nuovo consiglio.

ART. 15.

(Regolamento di attuazione).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, sarà emanato il regolamento per l'applicazione della presente legge.

ART. 16.

(Decorrenze).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dovrà provvedersi all'emanazione del regolamento di cui al precedente articolo 15, che i competenti organi ministeriali predisporranno su proposta del comitato interprofessionale.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.